

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 901**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SEMERARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2001**

—————

Modifica dell’articolo 164 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di sanzioni per costruzioni abusive e di concessioni in sanatoria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ai sensi dell'articolo 164 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'indennità risarcitoria per danno ambientale è dovuta nel caso di costruzioni abusive che compromettano l'ambiente, alterandolo significativamente, deteriorandolo o distruggendolo.

L'articolo in questione stabilisce che, in tali casi, il trasgressore è tenuto o alla rimesione in pristino, o al pagamento di una somma risarcitoria secondo i parametri dalla stessa norma fissati.

Il testo legislativo è preciso nell'individuare la ragione determinativa del risarcimento ovvero la realizzazione di opere costruite abusivamente che, al momento della richiesta risarcitoria, siano ancora in stato di illegittimità tanto da essere suscettibili di demolizione coatta.

In altri termini l'attualità del predetto stato di illegittimità è l'elemento determinante per individuare l'applicabilità o meno del precepto legislativo in esame.

Per tali ragioni si pensa possa tranquillamente affermarsi che l'indennità risarcitoria non debba essere richiesta per gli immobili costruiti abusivamente ma che successivamente abbiano ottenuto la concessione in sanatoria ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724.

Tali unità abitative, infatti, dopo il rilascio della concessione in sanatoria, devono essere ritenute legittime a tutti gli effetti e pertanto devono essere considerate alla pari degli immobili costruiti con regolare preventiva concessione edilizia.

Ciò vuol dire che, in riferimento agli immobili costruiti abusivamente e successivamente sanati, non possono spiegare effetti

neppure eventuali disposizioni vincolistiche intervenute successivamente alla realizzazione.

Valga considerare che gli immobili destinatari di concessioni in sanatoria devono ritenersi rivestire i caratteri di conformità urbanistica, edilizia e paesaggistica a tutti gli effetti senza, pertanto, alcuna possibilità di ritenere ad essi riferibili eventuali disposizioni successivamente intervenute.

Va aggiunto che la Soprintendenza ai beni ambientali, nei casi di rilascio di concessione ex leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1984, accerta l'assenza di contrasti con il contesto paesaggistico ed ambientale in cui gli immobili insistono, ed è quanto mai evidente l'impossibilità di rilevare *a posteriori*, per successive disposizioni legislative, la sussistenza di eventuale contrasto. D'altra parte, ove pure nuove disposizioni legislative dovessero far ritenere l'esistenza di contrasti ambientali, non v'è chi non veda l'impossibilità di far derivare da tali contrasti eventuali sanzioni. Ove così non fosse non avrebbe senso parlare di condono edilizio e non ci sarebbe neppure la possibilità di individuare un termine, superato il quale l'immobile debba ritenersi definitivamente sanato.

Da quanto fin qui detto deriva come logica ed inevitabile conseguenza che il risarcimento previsto dall'articolo 164 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 non debba essere ritenuto applicabile agli immobili che hanno già ottenuto la concessione in sanatoria o per i quali l'esame della relativa procedura sia ancora in corso da parte della pubblica amministrazione.

Tale interpretazione non solo appare confacente alla *ratio* della norma, ma anche giu-

sta ed idonea ad evitare intense tensioni sociali (giustificate) da parte di oltre 70.000 cittadini nella sola provincia di Taranto in occasione della richiesta loro avanzata dell'indennità risarcitoria.

È evidente che la dedotta situazione determinerebbe anche copioso contenzioso che vedrebbe le pubbliche amministrazioni deci-

samente soccombenti per i motivi precedentemente esposti, oltre che per l'avvenuta maturazione dei termini prescrizionali, dovendo far riferimento, come già detto al momento della realizzazione dell'opera.

Infine, si consideri che nessuna norma ha efficacia retroattiva se non in presenza di specifiche e motivate ragioni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 164 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano agli immobili che abbiano ottenuto concessioni in sanatoria ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e agli immobili dei quali la pubblica amministrazione abbia ancora in esame le relative istanze per concessioni in sanatoria».